

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 937-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA Angelo)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro dell'Industria e del Commercio
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1964

Comunicati alla Presidenza il 15 febbraio 1966

Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del contrabbando del caffè, la cui esistenza è stata avvertita da qualche anno, si è andato sviluppando fino ad assumere forme e dimensioni rilevanti e preoccupanti. Ciò viene sottolineato dalla relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge. « I preoccupanti aspetti assunti » essa dice « con un crescendo continuo in questi ultimi anni dal fenomeno del contrabbando del caffè hanno posto in risalto l'insufficienza degli strumenti giuridici di cui dispongono gli organi di vigilanza ».

La stessa relazione governativa afferma che si è informati della istituzione di forti depositi di caffè da parte di ditte commerciali, in territorio elvetico, in punti particolarmente idonei lungo la fascia di confine. Essi sono dei veri centri di alimentazione della corrente di trasporti clandestini diretti verso il territorio nazionale, ove, oltre alla zona di confine italo-svizzera, il fenomeno del contrabbando interessa da qualche tempo anche le coste sud-orientali della Sicilia per le provenienze da Malta e dal Medio Oriente, e, probabilmente, anche le coste dell'Abruzzo.

Tale fenomeno ha potuto sorgere e prosperare fino a raggiungere le attuali dimensioni, perchè la legislazione vigente non dà la possibilità di un controllo tempestivo e adeguato da parte della Guardia di finanza, la cui attività repressiva, che nel settore del caffè viene esplicata con particolare intensità, nella maggior parte dei casi non può spiegare tutta la sua efficacia, mancando il modo di acquisire le prove necessarie per procedere a denuncia a termini di legge.

L'attuale legislazione, infatti, rende obbligatoria la scorta della merce con la bolletta doganale soltanto all'interno di una fascia di cinque chilometri dal confine terrestre (confine che ha l'estensione di 1.878 chilometri; i confini marittimi sono estesi, invece, per oltre 8.000 chilometri). Al di fuori di questa fascia non si è obbligati ad esibire la bolletta doganale; qualsiasi torrefattore, una volta acquistato il caffè e pagato il relativo onere doganale e fiscale, può portare il caffè dove vuole con assoluta li-

bertà: di fronte agli agenti non deve fare altro che mostrare la fattura rilasciatagli dall'importatore.

Il caffè è esente dall'IGE nel commercio interno e non comporta l'obbligo di un registro di carico e scarico. Ne segue che, praticamente, gli organi di controllo debbono fornire loro la prova del contrabbando.

A questa lacuna e insufficienza delle leggi vigenti per la repressione del contrabbando, si aggiungono altre circostanze ambientali favorevoli alla espansione del fenomeno del contrabbando stesso. Queste circostanze ambientali sono:

1) la particolare difficoltà di identificazione della merce, specialmente a torrefazione avvenuta;

2) l'elevatezza del dazio doganale e degli altri gravami fiscali che dà origine ad un notevole divario tra il prezzo del caffè nazionalizzato e quello del caffè estero;

3) l'istituzione di particolari facilitazioni per i trasporti internazionali conseguenti all'istituzione del Mercato comune europeo (i cosiddetti TIR e TIF);

4) la mancata preventiva identificazione degli operatori da parte degli organi di controllo che rende inefficace l'opera della Polizia tributaria e della Guardia di finanza.

Vi è una particolare difficoltà, dal punto di vista pratico, nella identificazione della qualità del caffè crudo per la varietà nella grandezza, nella forma e nel colore dei grani.

È già impossibile, anche per i tecnici e gli esperti, identificare le qualità del caffè tostato perchè i grani si alterano, si gonfiano, si restringono e assumono una colorazione diversa secondo il grado di torrefazione.

Tutto questo insieme di cose ha costituito una serie di motivi ambientali o strutturali per cui si è potuto sviluppare ed ha potuto prosperare il contrabbando del caffè con grave danno dell'erario e dei commercianti onesti.

Qual'è l'incidenza dei tributi su ogni chilogrammo di caffè?

Con decreto legislativo 6 ottobre 1955, n. 875, le aliquote dell'imposta di consumo

sul caffè sono state portate da lire 30.000 a lire 50.000 al quintale per il caffè crudo, naturale, da grani e in pellicole e da lire 41.400 a lire 69.000 al quintale per il caffè tostato anche macinato.

Il gettito dell'imposta di consumo sul caffè ha avuto un costante incremento. Dai 400 milioni del 1938-39 si è passati ai 17 miliardi del 1954-55, ai 34,3 del 1955-56, ai 56,7 miliardi del 1962-63, ai 58,8 miliardi del 1963-64.

L'aumento del gettito è dovuto in parte alla maggiorazione delle aliquote e in parte all'effettivo maggior consumo del caffè. Infatti, pur restando ferme le aliquote, dopo l'esercizio 1955-56 il gettito è passato dai 34 miliardi di quell'esercizio ai 59 miliardi del 1963-64.

La quantità di caffè assoggettata a imposta è stata di 1.129 mila quintali nel 1962-63 e di 1.163 mila quintali nel 1963-64. Ne risulta un carico medio di lire 502 per Kg. nel 1962-63 e di lire 505 per Kg. nel 1963-64.

Nel secondo semestre del 1964 il carico medio è sceso a lire 501 per Kg. Oltre al dazio di consumo vi sono altre voci aggiuntive di tributi vari: il dazio doganale, il dazio sui sacchi, i diritti di statistica, l'imposta sui tessuti, i diritti amministrativi, una tassa erariale di sbarco, l'IGE sul caffè sdoganato, il bollo. Si può ritenere che in totale vi sia una incidenza di lire 700 per Kg. di caffè crudo e di lire 870 per Kg. di caffè torrefatto per la provenienza dai porti extra MEC; per le provenienze dai Paesi del MEC l'incidenza è minore. Tuttavia essa è notevole specie nel senso relativo quando si pensi che per alcune nazioni, come la Svizzera, il carico totale tributario è di circa 120 lire al Kg.

La forma e i modi con cui si attua il contrabbando sono vari. Il caffè viene per lo più portato in Italia già torrefatto e viene caricato su autocarri o su camioncini: l'esibizione di una fattura da cui risulta che il caffè è stato regolarmente acquistato è il solo atto che si possa richiedere ai trasportatori; ma nessuno può sapere se il caffè che in quel momento è trasportato è quello a cui si riferisce la fattura o altro. Vi è poi il trasporto attraverso i carri cosiddetti

TIR e, in misura minima, attraverso i carri TIF. Sono rispettivamente carri automobilistici o ferroviari che viaggiano in franchigia doganale; sono piombati al luogo di partenza, attraversano senza controllo la linea di frontiera e vengono esaminati dai funzionari della dogana soltanto nella località di destinazione. I piombi dovrebbero rappresentare la garanzia, ma spesso avviene che, specie i camions, vengono aperti clandestinamente lungo il tragitto, senza manomettere i piombi, e dal loro interno esce merce di contrabbando.

Vi è ancora un altro sistema di trasporto, quello su spalla, chiamato in gergo locale « trasporto con le bricolle » che permette che il contrabbando avvenga sotto gli stessi occhi dei controllori i quali, dato il numero delle varie località di accesso lungo la fascia confinaria, non riescono a seguire tutto questo movimento.

Ho letto di un caso clamoroso: un camion di caffè, sequestrato dagli agenti della guardia di finanza, è stato poi venduto all'asta e ricomprato dagli stessi contrabbandieri ad un prezzo superiore a quello di vendita, ma questo è poi servito a quei contrabbandieri in quanto hanno esibito il documento di acquisto di quel caffè come documento di libero transito per altri camions di caffè.

Quale è l'entità del danno che questo insieme di operazioni, non certamente approvabili, reca all'erario? Si dice che il fenomeno interessi il 20-25 per cento del complessivo quantitativo di caffè che entra in Italia.

Tenendo conto dei dati su riportati relativi al gettito dell'imposta di consumo, il danno per l'erario è veramente considerevole.

Bisogna dunque provvedere a reprimere il fenomeno del contrabbando, e ciò intende fare il presente disegno di legge.

Il disegno di legge è articolato su due concetti fondamentali:

1) la norma che prescrive l'obbligo della licenza per chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o tostati, e per chi intende sottoporre i caffè predetti alla decaffeinizzazione, alla torrefa-

zione, alla solubilizzazione dei caffè torrefatti e al loro confezionamento;

2) la norma che fa obbligo della bolletta di legittimazione per il trasporto dei caffè nazionali.

Per le trasgressioni sono previste particolari sanzioni.

Dall'osservanza delle due norme fondamentali anzidette sono escluse le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le convenienze entro certi limiti di peso, nonché gli esercizi di bar.

L'istituzione del regime della licenza consentirà di limitare alle sole ditte di indiscus-

sa serietà l'esplicazione di attività commerciali o industriali nel particolare settore.

Queste ditte sono obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico nel quale dovrà essere registrato giornalmente il movimento del prodotto allo scopo di esercitare un adeguato controllo.

Considerando superflua l'illustrazione dettagliata dei singoli articoli del disegno di legge, il relatore, in vista del fine moralizzatore di esso, si augura che il Senato voglia confortarlo del suo voto favorevole.

DE LUCA Angelo, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorchè decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi della licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni:

- a) decaffeinizzazione dei caffè crudi;
- b) torrefazione dei caffè crudi;
- c) solubilizzazione dei caffè torrefatti;
- d) confezionamento dei caffè torrefatti.

Agli effetti della presente legge, fra i caffè torrefatti s'intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati.

Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, e per gli esercizi nei quali il caffè stesso viene venduto direttamente al consumatore ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico.

Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di un chilogrammo per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Non sussiste l'obbligo della licenza per i depositi di caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma. Sono anche esonerati dall'obbligo della licenza gli esercizi nei quali il caffè confezionato a norma dell'articolo 6 viene venduto direttamente al consumatore, ovvero viene trasformato in bevanda per la mescita al pubblico; in detti esercizi, nei soli locali ove avviene la vendita o la mescita al pubblico, è consentito lo scondizionamento delle confezioni nei limiti delle normali esigenze giornaliere della vendita al minuto o della trasformazione al pubblico in bevanda.

Sono altresì escluse dalla disciplina della licenza le scorte di caffè esistenti presso le famiglie e le altre convivenze, destinate al diretto consumo. Tuttavia, se non sono costituite da caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, tali scorte non possono superare il limite di 500 grammi per ciascun componente la famiglia o la convivenza.

Sono infine esclusi dalla disciplina della licenza i campioni di caffè detenuti dagli spedizionieri, dagli agenti di commercio e dagli importatori del settore.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 2.

La licenza di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'Intendenza di finanza della provincia ove è posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il Comando della guardia di finanza competente per territorio. La licenza ha validità quinquennale ed alla scadenza è rinnovabile.

Nella licenza deve essere indicata l'attività che l'impresa svolge, nonchè l'ubicazione dell'esercizio o stabilimento ed il quantitativo massimo di caffè che può esservi introdotto.

Il rilascio della licenza può essere rifiutato, qualora il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio antecedente la data della domanda una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto.

La licenza può essere sospesa dall'Intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonchè la esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data in cui è stata commessa l'ultima violazione.

Art. 3.

Le imprese soggette alla disciplina della licenza a norma dell'articolo 1 sono anche obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, nel quale deve essere registrato giornalmente il movimento dei caffè custoditi, lavorati o confezionati.

Art. 4.

In tutto il territorio della Repubblica i caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*).

Art. 2.

Identico.

Identico.

Identico.

La licenza può essere sospesa dall'Intendente di finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano commesso una infrazione alla presente legge o ad altre leggi in materia doganale, costituente delitto. Se l'infrazione è definita in via amministrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Intendente di finanza può altresì procedere alla revoca della licenza. In ogni caso la condanna definitiva per una delle predette violazioni comporta la revoca della licenza, nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza della specie per un periodo di tre anni dalla data della condanna definitiva.

Art. 3.

Le imprese soggette alla disciplina della licenza a norma dell'articolo 1 sono anche obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico, nel quale devono essere registrati i movimenti dei caffè custoditi, lavorati o confezionati.

Art. 4.

In tutto il territorio della Repubblica i caffè crudi nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, non possono circolare se non sono scortati da bolletta di legittimazione. Sono

(Segue: *Testo del Governo*).

tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare.

La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualità e la quantità del prodotto; il numero ed il tipo dei recipienti in cui è contenuto; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, detto termine può essere prorogato dal più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

La bolletta di legittimazione deve essere custodita dal personale incaricato del trasporto per essere esibita, a richiesta, agli organi di controllo. All'arrivo, deve essere consegnata al destinatario del carico, il quale ne rilascia ricevuta; prima della consegna della merce e della bolletta, l'incaricato del trasporto attesta sulla bolletta stessa, apponendovi la propria firma e la data, che il trasporto è avvenuto.

Il destinatario del carico, che sia obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, deve allegare la bolletta di legittimazione al registro stesso a giustificazione dell'introduzione della corrispondente partita di prodotto. In ogni altro caso, il destinatario del carico deve custodire la bolletta di legittimazione per tutto il periodo di detenzione della merce e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data del rilascio per esibirla, a richiesta, agli organi di controllo.

Se il mittente della merce è obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico a norma della presente legge, lo scarico della par-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

tuttavia esonerati dalla scorta della bolletta di legittimazione i quantitativi non superiori a cinque chilogrammi, da chiunque trasportati o fatti circolare al solo scopo di consumo personale o familiare, o per campioni commerciali di cui all'articolo 1.

La bolletta di legittimazione deve indicare: la qualità e il peso lordo del prodotto; il numero, il tipo ed i contrassegni dei recipienti in cui è contenuto; il cognome, il nome e l'indirizzo sia del mittente che del destinatario. Se il trasporto avviene per via ordinaria, la bolletta deve anche indicare: il nominativo del vettore o di colui che esegue il trasporto; il numero di targa o di matricola del veicolo; l'itinerario di massima da seguire, nei soli casi di trasporto intercomunale; il termine entro il quale la merce deve giungere a destinazione. Qualora il viaggio per via ordinaria debba essere interrotto per causa di forza maggiore, detto termine può essere prorogato dal più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tita nel registro stesso deve essere completato con l'indicazione degli estremi della bolletta di legittimazione emessa per il trasferimento.

Art. 5.

In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta d'importazione; in ogni altro caso provvede il Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto.

Il Ministro delle finanze può stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata da altri pubblici uffici.

Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontrini è trasmesso dall'Ufficio o Comando emittente al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontrino, da utilizzarsi solo nel caso in cui la bolletta è rilasciata a norma del secondo comma, è dall'ufficio emittente trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

Art. 6.

I caffè torrefatti nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

La bolletta di legittimazione può essere emessa a cura del mittente del carico che abbia ottenuto una speciale autorizzazione dall'Intendente di finanza. In tal caso la bolletta stessa deve essere vidimata, prima che abbia inizio il trasporto, da uno degli Uffici o Comandi di cui all'articolo 5, i quali debbono annotare in apposito registro gli estremi della bolletta vidimata.

Art. 5.

In caso di trasferimento da effettuarsi subito dopo la nazionalizzazione, al rilascio o alla vidimazione della bolletta di legittimazione provvede l'ufficio doganale, contemporaneamente all'emissione della bolletta d'importazione; in ogni altro caso provvede il Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di partenza del trasporto.

Il Ministro delle finanze può stabilire, di intesa con gli altri Ministri interessati, che la bolletta di legittimazione venga rilasciata o vidimata da altri pubblici uffici.

Le bollette di legittimazione, composte di matrice, figlia e due riscontrini, sono staccate da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. Uno dei riscontrini è trasmesso dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al rilascio o alla vidimazione al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il luogo di destinazione del trasporto; l'altro riscontrino, da utilizzarsi solo nel caso in cui la bolletta è rilasciata o vidimata a norma del secondo comma, è trasmesso al Comando della guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il Comune di emissione.

Art. 6.

I caffè torrefatti nazionalizzati, ancorchè decaffeinizzati, possono essere trasportati liberamente nel territorio della Repubblica

(Segue: *Testo del Governo*).

solo in confezioni di peso non superiore ai cinque chilogrammi. In tal caso, i relativi involucri, recipienti o imballaggi devono essere sigillati o chiusi a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di essi devono essere riportati, con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze, la ditta o ragione sociale o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonché gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 1.

Ove non ricorrano le condizioni indicate al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Chiunque detiene, ancorchè inutilizzati, apparecchi meccanici o macchinari atti alla torrefazione od alla decaffeinizzazione dei caffè crudi o alla solubilizzazione dei caffè torrefatti, ovvero parti essenziali di detti apparecchi e macchinari, deve farne denuncia al Comando della guardia di finanza competente per territorio, indicando il luogo ove essi sono custoditi. Gli eventuali trasferimenti in altra località, ovvero la loro distruzione devono essere notificati ai Comandi interessati entro dieci giorni.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, determinerà i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico e prescriverà le modalità per la tenuta dei registri stessi.

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercenti

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

solo in confezioni ciascuna di peso non superiore ai cinque chilogrammi, anche se raggruppati in altri imballaggi. L'involucro o recipiente di ciascuna confezione, con le modalità stabilite dal Ministro delle finanze deve essere sigillato o chiuso a macchina, in modo che ne sia impossibile il ricondizionamento dopo l'apertura, e su di esso deve essere riportata l'indicazione della ditta o ragione sociale, o denominazione sociale dell'impresa confezionatrice, nonché gli estremi della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 1.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Sono esentati dalla denuncia i detentori di piccoli apparecchi di torrefazione per uso familiare o professionale per l'assaggio dei campioni commerciali.

Art. 8.

Il Ministro delle finanze, con propri decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, determinerà i modelli da adottare per le bollette di legittimazione e per i registri di carico e scarico e prescriverà le modalità per la compilazione delle bollette e per la tenuta dei registri medesimi e stabilirà le differenze di peso dei caffè attribuibili a cause naturali.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

di cui all'articolo 1, primo comma, sono tenuti a denunciare al Comando della guardia di finanza competente per territorio le giacenze, alla data stessa, di caffè soggetto a disciplina, che costituiranno il primo carico del registro di carico e scarico.

I quantitativi di caffè non denunciati entro il termine predetto saranno considerati illegittimamente introdotti, agli effetti dell'articolo 11.

Le partite di caffè viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge possono proseguire fino a destinazione senza la scorta della bolletta di legittimazione; tuttavia, se il trasporto avviene per via ordinaria, esso deve giungere a destinazione entro il quindicesimo giorno successivo alla data predetta.

Art. 9.

Le infrazioni alle norme di cui ai precedenti articoli rientrano fra le violazioni alle leggi finanziarie, ai sensi e per gli effetti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 10.

Chiunque eserciti le attività di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza è punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Art. 11.

Chiunque, nelle aziende munite della licenza di cui all'articolo 1, detenga quantitativi di caffè la cui introduzione non sia giustificata da bolletta di legittimazione, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè non coperto da bolletta di legittimazione. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 12.

Chiunque trasporta o fa comunque circolare caffè senza bolletta di legittimazione nei casi in cui essa è prescritta, ovvero con bolletta valida solo per una parte del carico, ovvero con bolletta il cui termine di validità sia scaduto, è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari o lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffè abusivamente trasportato o fatto circolare. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Le pene di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti di chi trasporta o fa comunque circolare caffè confezionato a norma dell'articolo 6, primo comma, qualora i relativi involucri, recipienti o imballaggi risultino contraffatti o comunque abusivamente utilizzati.

Art. 13.

Nei casi previsti ai precedenti articoli 10, 11 e 12 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

Per i mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

Art. 14.

Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 15.

In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantità superiore

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*).

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

a cinque chilogrammi è punito con la reclusione da tre a sei mesi nonchè con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non può essere inferiore a lire 300.000.

Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.

Art. 16.

Alla gestione dei contesti relativi alle violazioni della presente legge nonchè alla custodia e vendita delle cose sequestrate o confiscate provvedono i contabili delle dogane competenti per territorio, con le modalità previste dalle disposizioni in materia doganale.

Le somme riscosse per multe e ammende comminate ai sensi della presente legge ed i relativi proventi di confisca sono, dopo dedotte le spese, devolute per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325. I rimanenti quattro quinti sono ripartiti fra l'Erario e gli altri aventi diritto, secondo le disposizioni della legge doganale.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 15 sono stabilite in deroga all'articolo 24 del Codice penale; quelle degli articoli 13, primo comma, 14 e 16 sono stabilite in deroga rispettivamente all'articolo 240, all'articolo 26 ed agli articoli 24 e 26 del predetto Codice.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il centovesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 16.

Identico.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.